

**CONVENZIONE PER L'USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
SCOLASTICHE FUORI DALL'ORARIO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Santa Maria della Versa, con il presente atto da valere ad effetto di legge:

Fra

Il Comune di Santa Maria della Versa che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione Comunale" C.F. n. 01484840184 con sede in Santa Maria della Versa (PV), Piazza Ammiraglio Faravelli 1, rappresentato, per questo atto, da Riccardi Stefano, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Santa Maria della Versa, domiciliato per la carica presso il Palazzo municipale

E

_____ con sede in _____ – che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Concessionario", con sede legale in _____ C.F.: _____ - P.I.V.A.: _____, rappresentata dal Presidente _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

Premesso

- Che il Comune di Santa Maria della Versa è proprietario dei locali dell'Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa
- Che si intende offrire alle famiglie dei bambini e ragazzi frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria un servizio di doposcuola per permettere una migliore conciliazione vita familiare-lavorativa

si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità della convenzione)

Oggetto della convenzione è la concessione in uso gratuito dei locali dell'Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa, e precisamente: _____

Al concessionario vengono dati in uso i locali della sopracitati e i relativi arredi e attrezzature

La Convenzione regola le procedure per l'uso dei locali e delle strutture date in concessione

ARTICOLO 2

(durata e revoca convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di 1 anno scolastico.

Qualora si verificassero fatti rilevanti, atti a cambiare le motivazioni e le condizioni della presente convenzione, la stessa potrà essere modificata a richiesta delle parti, con preavviso di almeno 30 giorni.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni.

I locali sono concessi esclusivamente per le attività di doposcuola; con divieto di mutamento di destinazione d'uso e divieto di sublocazione e cessione anche parziale a chiunque ed a qualsiasi titolo;

La concessione può in qualsiasi momento essere revocata o temporaneamente sospesa, con preavviso di almeno 48 ore dato anche per le vie brevi, per esigenze insindacabili dell'Amministrazione Comunale o qualora vi sia inadempienza da parte del concessionario delle condizioni contenute nella presente convenzione.

Il concessionario assume personalmente ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. Sono pertanto a suo carico tutti i danni, da chiunque causati nell'ambito dello svolgimento delle attività per cui si concedono i locali e che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o a cose.

Il Comune di Santa Maria della Versa è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

ARTICOLO 3 (utilizzo locali vigilanza e controlli)

Il concessionario nell'esplicare la propria attività nei locali concessi in gestione con la presente Convenzione, dovrà agire nel rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza e di ogni altra norma relativa ai locali pubblici.

Il concessionario è comunque vincolato ad usare i suddetti locali e le attrezzature per attività e manifestazioni che siano funzionalmente compatibili con la loro destinazione.

Ogni variazione rispetto alla destinazione d'uso esistente alla data della presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Santa Maria della Versa

L'uso dei locali è consentito in orario extrascolastico e non deve in alcun modo creare ostacolo allo svolgimento dell'attività didattica e più in generale della scuola;

Il concessionario è obbligato ad accettare ogni modifica degli orari di uso dei locali in relazione alle esigenze dell'attività scolastica

Il Comune di Santa Maria della Versa si riserva il diritto di accedere in qualsiasi momento per mezzo del personale dipendente o di tecnici esterni all'uopo incaricati allo scopo di verificare il corretto utilizzo della struttura e degli arredi.

ARTICOLO 4 (Divieti)

È fatto divieto al concessionario:

- che nei locali oggetto della concessione si svolgano manifestazioni estranee alla funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- di utilizzare il locale per attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di lucro.
- di effettuare all'interno degli impianti, qualunque forma di pubblicità che non sia espressamente autorizzata dal Comune di Santa Maria della Versa.
- di danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali e le attrezzature. I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex art. 1575 Cod. Civ. Ogni qualvolta siano constatati eventuali danni conseguenti all'uso extrascolastico dei locali e delle attrezzature, il concessionario ne darà immediata comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, provvedendo nel contempo all'accertamento delle responsabilità, per il ripristino del materiale e/o delle attrezzature danneggiate nel più breve tempo possibile o, eventualmente, per provvedere alla sostituzione di

quanto non riparabile. Il conseguente accertamento dei danni verrà effettuato congiuntamente dalle parti.

- di utilizzare i materiali, le attrezzature, i sussidi, la fotocopiatrice e la dotazione informatica ed ogni altro bene o servizio della scuola non concessi esplicitamente in uso con la presente convenzione.

ARTICOLO 5 (Competenze e responsabilità)

Il Comune non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduca nei locali della scuola.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature, nei giorni e nelle ore per i quali è stata rilasciata la concessione, possono derivare allo Stato e all'Ente proprietario dei locali stessi o delle attrezzature o a terzi, esonerando la Pubblica Amministrazione e il Comune da ogni e qualsiasi, responsabilità per i danni stessi.

Il concessionario è altresì responsabile verso il Comune, la Scuola e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso di locali e arredi, dell'osservanza delle norme relative agli aspetti igienico – sanitari

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla propria volontà, nonché da tutti i danni diretti e indiretti che possono derivare da eventuali omissioni, irregolarità o abusi di terzi nell'esercizio delle attività extra scolastiche.

ARTICOLO 6 (Prescrizioni in materia di sicurezza)

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine a rischi che possano derivare dall'uso improprio dei locali, dallo svolgimento delle attività

Il Comune sarà tenuto esente da qualsiasi responsabilità civile per qualsiasi fatto avvenuto nei locali e vie di accesso agli stessi durante il tempo della concessione, come pure da qualsiasi responsabilità patrimoniale per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell'uso dei locali e delle attrezzature nei periodi di concessione.

Il concessionario si impegna alla attuazione di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgvo 81/08 e s.m.i. e al rispetto degli adempimenti e di quanto previsto dallo stesso decreto.

Il concessionario, è espressamente responsabile della costante vigilanza sull'accesso all'edificio e ai locali utilizzati.

ARTICOLO 7 (Oneri accessori e regime delle spese)

Sono a carico del concessionario:

- tutti gli oneri connessi alla gestione ordinaria dei locali e arredi, dei servizi e delle attrezzature destinati all'utilizzo dei richiedenti il servizio extra scolastico, la pulizia dei locali e arredi concessi;
- tutti gli oneri connessi alla attività di doposcuola
- la stipulazione di apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per copertura assicurativa del personale

ARTICOLO 8 (Obblighi del concessionario)

Sono a carico del concessionario i seguenti adempimenti:

- la chiusura della sede scolastica e comunque dei locali assegnati;
- la pulizia, la disinfezione e il riordino dei locali e dei servizi igienici dopo l'utilizzo
- la custodia degli impianti negli orari di utilizzo;

ARTICOLO 9
(Svolgimento del servizio di doposcuola)

Il servizio di doposcuola dovrà essere svolto secondo il calendario scolastico stabilito dal Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Valle Versa.

Il servizio di doposcuola verrà attivato con i seguenti orari:

Scuola dell'Infanzia: da lunedì a venerdì dalle ore _____ alle ore _____

Scuola Primaria: _____ dal termine delle lezioni fino alle ore _____

Il servizio di doposcuola sarà svolto in piena autonomia gestionale ed organizzativa dal concessionario, che ne determina le modalità di svolgimento, le iscrizioni e le rette di frequenza.

Il concessionario si occuperà delle iscrizioni al servizio di doposcuola e del rilascio delle ricevute/fatture relative al pagamento delle rette di frequenza.

Il concessionario è l'unico referente per i genitori interessati al servizio con i quali cura direttamente ogni rapporto, assumendosi la piena, totale ed esclusiva responsabilità del servizio

ART.10
(Disposizioni di rinvio)

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

ART.11
(Risoluzione delle controversie)

Le controversie che insorgessero in relazione all'attuazione e all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolubili in via bonaria, sono di competenza del foro di Pavia.

ART.12
(Spese relative alla convenzione)

Tutte le spese immediate e future imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare corso legale alla presente convenzione, saranno a carico del soggetto affidatario.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____.